

ARPALAZIO

(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)

Repertorio nr. _____ del _____

CONTRATTO D'APPALTO	
----------------------------	--

per l'esecuzione dei lavori di "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DA
DESTINARSI A MAGAZZINO POSTI AL PIANO SEMINTERRATO DELL'AULA MAGNA
PRESSO LA SEZIONE PROVINCIALE DI ARPALAZIO IN ROMA, VIA G. SAREDO N. 52.

Codice CIG: 732791960E

	TRA
--	------------

L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Regione Lazio, di seguito
denominata ARPA LAZIO (C.F. 97172140580), con sede in Rieti via Giuseppe
Garibaldi n. 114, rappresentata, C.F.: e
domiciliato per la carica presso la sede di ARPA, giusta determinazione n..... del
..... del Direttore Generale dott. Marco Lupo;

- l'operatore economico con sede.....,
(PI), rappresentato, residente a
....., Via, in qualità di socio unico, in
seguito per brevità indicata come "appaltatore".

PREMESSO

- che con Determinazione nr. 206 Del 20/12/2017, è stata indetta la procedura di
scelta del contraente approvandone il relativo Bando di Gara;

- che con Determinazione nr. 206 del 20/12/2018, è stata impegnata la somma
totale prevista in € 167.575,56 di cui € 162.694,72 per importo a base di gara, €
4.880,84 per oneri relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, iva

	esclusa;	
	- che l'opera trova finanziamento sul Bilancio anno 2017 sul CAP. 4450 art. 0 per	
	l'importo di € 167.575,56 oltre l'iva per un totale di € 204.442,18;	
	- che in seguito allo svolgimento della gara, come risulta dai relativi verbali sotto	
	elencati, i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria all'operatore economico	
con sede - P.IVA	
, che ha ottenuto un punteggio totale di punti su punti	
ed ha offerto un ribasso del, per il l'importo complessivo di	
, di cui € per i lavori, € quali oneri per	
	la sicurezza, oltre gli oneri di legge e l'iva:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di gara n. del 	
	<ul style="list-style-type: none"> • 	
	- che tali lavori, a seguito della effettuazione delle verifiche in merito al possesso dei	
	requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, sono stati aggiudicati in via	
	definitiva all'operatore economico con sede in	
 - P.IVA, con Determinazione nr.	
 del	
	TUTTO CIO' PREMESSO E FORMANTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:	
	Art. 1 - Oggetto del contratto	
	1. L'ARPA Lazio concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna i lavori di	
	ristrutturazione dei locali da destinarsi a magazzino posti al piano seminterrato	
	dell'aula magna presso la sezione provinciale di ARPALAZIO IN ROMA, VIA G.	
	SAREDO N. 52.	
	Art. 2 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto	
	1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	Pagina n. 2 di 10	

	inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e	
	risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti facenti parte del	
	Progetto esecutivo che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco elaborati 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione Generale 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro Economico 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica impianti Meccanici 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica impianti Elettrici e Speciali 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Computo Metrico Estimativo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco Prezzi 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi Prezzi 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato Speciale d'Appalto 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cronoprogramma 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Piano di Sicurezza e di Coordinamento 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborati grafici 	
	Relativamente ai documenti di cui ai sopracitati punti si evidenzia come gli stessi	
	siano stati sottoscritti dalle Parti e depositati a gli atti.	
	Art. 3 - Ammontare del contratto e modalità di esecuzione	
	1. Il corrispettivo dell'appalto, da valutarsi a corpo, ammonta ad € oltre gli	
	oneri di legge e l'IVA, e cioè € al netto del ribasso offerto in gara	
	dall'Appaltatore pari al %.	
	Detto importo è così suddiviso:	
	per i lavori a corpo euro €;	
	per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €;	
	Pagina n. 3 di 10	

Art. 4 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 5 - Pagamenti

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti dei lavori al maturare di € lordi complessivi.

2. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori. Il pagamento della rata di saldo da effettuarsi in base alle risultanze del **certificato di regolare esecuzione/collaud**o sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della Legge nr. 136/2010, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.

2. A tale fine si specifica che il Codice identificativo Gara (CIG) è il seguente: CIG 732791960E e che la Ditta appaltatrice comunicherà all'Unità Patrimonio e Servizi tecnico manutentivi di questa Agenzia nei tempi previsti dalla Legge nr. 136/2010 il numero di conto corrente dedicato, nonché i soggetti con le relative generalità e codice fiscale deputati ad operare su tale conto corrente.

3. Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, la

	Ditta appaltatrice dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al	
	lavoro oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni	
	fissate nel comma 1 che precede e, comunque, delle previsioni della menzionata	
	Legge nr. 136/2010, il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente	
	di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia	
	titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.	
	4. Parimenti, qualora la Ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione alla esecuzione	
	del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata Legge nr. 136/2010, procederà alla	
	immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone	
	contestualmente questa Agenzia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di	
	Rieti.	
	5. La Ditta appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali	
	subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro (o servizio o fornitura),	
	un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata Legge nr. 136/2010.	
	Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore	
	1. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di legge tra cui anche il Capitolato	
	Generale D.M. 145/2000;	
	2. Nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del	
	seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme	
	contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria	
	categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali. I suddetti obblighi	
	vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni	
	stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana,	
	Pagina n. 5 di 10	

dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso la Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 9, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento plastificata tutto il personale proprio e delle ditte subappaltatrici operanti nel cantiere.

Art. 8 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. L'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 100 comma 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008, presenta *il Piano Operativo di Sicurezza ed/o il Piano di Sicurezza Sostitutivo*. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati ribadendo che le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui al presente contratto è di **150 gg.** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna delle aree.

1. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale,

	compatibilmente alle disposizioni della D.L.,	
	2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire	
	l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di	
	disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.	
	3. Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto	
	disposto dal Regolamento di cui al D.M. 145/2000.	
	4. La sospensione di una o più lavorazioni disposte ai sensi dell'art. 92 del	
	D.Lgs. 81/2008 e disposte dalla D.L., non producono slittamento dei termini	
	per l'ultimazione dei lavori.	
	Art. 10 – Penali	
	Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da	
	parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza	
	dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il	
	responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,	
	che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali	
	l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto	
	processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento	
	permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento	
	delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) In caso di	
	mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una	
	penale giornaliera di Euro 0,3 per mille (diconsi Eurozeroecentesimi ogni mille)	
	dell'importo netto contrattuale.	
	Art. 11 – Garanzia a titolo di cauzione definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
	questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione	
	Pagina n. 7 di 10	

	definitiva) ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 commi 2 e 3 e, pari al 10 per cento	
	dell'importo contrattuale, mediante "polizza assicurativa" /ovvero/ "fideiussione	
	bancaria" numero in data Rilasciata dalla	
	Società/Istituto agenzia/filiale di per	
	l'importo di € () pari al % dell'importo del presente contratto.	
	2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante	
	può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa	
	sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si	
	effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.	
	La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
	esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
	risultante dal relativo certificato.	
	Art. 12 - Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione	
	L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento,	
	un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti	
	dalle stazioni appaltanti nel corso dell'esecuzione dei lavori, con polizza numero	
 in data rilasciata dalla società/dall'Istituto	
	agenzia/filiale di con i massimali previsti nel bando disciplinare di gara.	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data	
	di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di	
	ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	Pagina n. 8 di 10	

Art. 13 - Collaudo/Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo/regolare esecuzione deve essere emesso rispettivamente entro "sei" e "tre" mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della stessa, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di "regolare esecuzione" trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo - resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 14 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Qualora l'impresa appaltatrice abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, previa istanza di autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, gli stessi lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa.

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 15 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e ove costituito, del collaudatore e sentito l'appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Amministrazione delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Art. 16 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute di cui al D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 (riguardante l'IVA) e al D.P.R. 131/1986 (riguardante l'imposta di registrazione) e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto si chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa.

PER L'ARPAZIO:

PER L'IMPRESA